

(N. 93)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 28 Settembre 1948 (V. Stampati nn. 5 e 5 bis)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio  
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 SETTEMBRE 1948

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

#### Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1948-1949, come dall'elenco annesso alla presente legge.

#### Art. 3.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1948-1949, le seguenti spese:

1° lire 25.000.000 quale contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

2° lire 20.000.000 per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U. N. E. S. C. O.);

3° lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso sedi diplomatiche e consolari all'estero;

4° lire 8.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali;

5° lire 60.000.000 per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche.

Il Presidente della Camera dei Deputati  
GRONCHI

*Per le tabelle vedi stampati della Camera dei Deputati nn. 5 e 5-bis.*